



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 1073/2008

Registro Generale: 1482/2008

nelle persone dei Signori:

**ALDO RAVALLI
LUIGI VIOLA
MASSIMO SANTINI**

**Presidente
Consigliere
Referendario, relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **19 Novembre 2008**

Visto il ricorso 1482/2008 proposto da:

ZECCA ENZO

rappresentato e difeso da:

ROSAFIO GIUSEPPE

con domicilio eletto in LECCE

VIA LUPIAE 34

presso

FATANO RAFFAELE ANTONIO

contro

COMUNE DI LEVERANO

rappresentato e difeso da:

TAURINO BARBARA

con domicilio eletto in LECCE

VIA TEMPLARI 10/A

presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 20 del 23/7/2008 notificato il 24/7/2008, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali con cui il Sindaco del Comune di Leverano ha revocato al ricorrente la carica di assessore conferita con decreto n. 23 del 13/6/2007 prot. 9448;

nonché per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 26 del 6/10/2008 del Sindaco di Leverano;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2008;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI LEVERANO

Udito il relatore Ref. MASSIMO SANTINI e uditi altresì per le parti l'Avv. Rosafio e l'Avv. Matino in sostituzione dell'Avv. Taurino;

Premesso che il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Leverano ha disposto la revoca del medesimo dalla carica di assessore comunale;

Rilevato che la predetta revoca scaturisce – in concreto – da un episodio verificatosi nel corso di una seduta del Consiglio comunale convocata per la approvazione di una variante urbanistica preordinata alla realizzazione di un locale ad uso commerciale;

Rilevato dunque che in detta occasione l'odierno ricorrente ha ritenuto espressamente di astenersi dalla votazione per ragioni legate all'abbattimento di alcuni locali di ritenuto pregio storico-urbanistico;

Rilevato, poi, che l'intervento prodotto dal ricorrente è stato considerato, ai fini della predetta revoca, quale atteggiamento incompatibile con l'indirizzo politico della giunta, così denotando scarso impegno nella realizzazione degli obiettivi programmatici e ponendo in pericolo la coesione e l'unità della giunta;

Considerato in primo luogo che, ad un primo esame degli atti versati in giudizio, il presupposto dello scarso rendimento non appare trovare adeguato riscontro, rilevandosi anzi come il ricorrente non solo abbia partecipato, esprimendosi sempre in modo favorevole, alla quasi totalità delle riunioni di Giunta, ma che lo stesso risulti altresì essere stato proponente di diverse iniziative programmatiche;

Considerato, in secondo luogo, che i contestati atteggiamenti incompatibili con gli indirizzi politici della giunta non possano essere ricondotti ad un singolo (ed unico) episodio, pur se manifestatosi nel corso di una assemblea consiliare;

Ritenuto inoltre che eventuali impegni politici previamente assunti, al di fuori delle sedi istituzionalmente competenti, su taluni argomenti di carattere amministrativo come quello in esame non possano essere tali da comprimere valutazioni – simili a quelle espresse in modo peraltro *costruttivo* dal ricorrente – concernenti nella sostanza la legittimità dell'azione amministrativa, pena la vanificazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA e, soprattutto, di ogni forma di *dialettica democratica* che presso tali organismi deve ineludibilmente trovare adeguato svolgimento;

Considerato pertanto, da un lato, che vi è incongruenza tra l'atto adottato ed i presupposti assunti a sua giustificazione (TAR Abruzzo, 1° luglio 2004, n. 805) e, dall'altro lato, che l'atto stesso risulta vieppiù in contrasto con la funzione tipica in vista della quale il relativo potere è stato conferito (TAR Umbria, 24 ottobre 2003, n. 820);

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1482/2008) la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati in epigrafe indicati.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 19 Novembre 2008

Aldo RAVALLI – Presidente

Massimo SANTINI – Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 19 novembre 2008